



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Regolamento comunale concernente gli incentivi per le energie rinnovabili

(del 14 giugno 2022)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MORBIO INFERIORE

richiamati:

- l'art. 192 delle Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione delle Legge organica comunale;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) del 22 giugno 1979;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- la Legge federale sull'energia (LEne) del 30 settembre 2016;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 1 novembre 2017;
- il regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 19 aprile 2014;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;
- il Piano d'Azione contenuto nel Piano Energetico intercomunale denominato PECO Generoso approvato dal Consiglio comunale 14 dicembre 2015;

d e c r e t a

Scopo

Art. 1 Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure da realizzare sul territorio comunale volte a ridurre i consumi energetici e a favorire l'impiego di energie rinnovabili con lo scopo di raggiungere gli obiettivi di politica energetica e climatica che la Svizzera si prefigge.

Autorità competente

Art. 2 ¹La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.

²Il Municipio definisce le tipologie di intervento e i rispettivi importi tramite ordinanze.

³Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

⁴Nel caso di delega decisionale a un Servizio dell'amministrazione, contro la decisione di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

⁵Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

⁶Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo le caratteristiche e i dati tecnici, in forma anonima, concernenti gli oggetti che hanno beneficiato degli incentivi.

Campo di applicazione

Art. 3 ¹Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Municipio può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- a. sostituzione di un impianto di riscaldamento esistente a olio combustibile, a gas o elettrico diretto con un impianto a pompa di calore;
- b. installazione di nuovi impianti solari termici;
- c. installazione di nuovi impianti fotovoltaici.

²Il Municipio può sostenere singole iniziative cantonali o regionali per interventi in ambito energetico/ambientale.

³I dettagli specifici di ogni singolo incentivo sono descritti, oltre che nel presente regolamento, nella rispettiva ordinanza.

³Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge.

⁴Misure incentivate divenute obbligatorie a norma di legge decadono con l'entrata in vigore della relativa regolamentazione legislativa.

Finanziamento

Art. 4 ¹Gli incentivi erogati al beneficiario sono posti a carico del Fondo FER comunale. Il Regolamento definisce l'importo minimo e massimo per ogni incentivo.

²Ogni anno il Municipio definisce a preventivo il credito annuale da attribuire per il finanziamento degli incentivi.

Procedura

Art. 5 ¹La procedura per la richiesta di incentivi negli ambiti previsti dall'art. 3 cpv. 1 è definita in modo dettagliato nelle relative ordinanze.

²Le richieste di incentivi previsti dall'art. 3 cpv. 1 devono essere inoltrate di regola prima dell'avvio dei lavori attraverso gli appositi formulari, da richiedere ai servizi preposti o da scaricare dal sito www.morbioinf.ch.

³Le richieste diventano effettive quando sono debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche previste dalle relative ordinanze.

⁴A completamento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto e alla prestazione da incentivare.

⁵La tempistica per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.

⁶Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

Beneficiari

Art. 6 ¹Gli incentivi descritti alla lettera a. dell'art. 3 cpv. 1 sono destinati solamente ai proprietari di edifici esistenti ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Morbio Inferiore. Non sono concessi degli incentivi per le case secondarie.

²Gli incentivi descritti alla lettera b. e c. dell'art. 3 cpv. 1 sono destinati ai proprietari di edifici esistenti o nuovi ubicati sul territorio giurisdizionale del

Comune di Morbio Inferiore. Non sono concessi degli incentivi per le case secondarie.

Condizioni di incentivazione

Art. 7 ¹Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se le opere da incentivare dispongono della licenza edilizia cresciuta in giudicato o dell'autorizzazione da parte dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dell'inizio dei lavori.

²Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Municipio entro i termini definiti dalle rispettive ordinanze.

³Eventuali sussidi versati da terzi devono essere esplicitamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

⁴L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito annuale stanziato a preventivo.

⁵Le richieste di incentivo ricevute dopo il superamento del credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito, queste richieste non vengono prese in considerazione.

⁶Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi nel caso di misure che godono già di altri contributi o di altre forme di agevolazione nell'ambito di specifiche azioni e campagne attuate su iniziativa comunale, cantonale o federale.

⁷Gli incentivi dell'art. 3 cpv. 1 possono essere concessi soltanto se le opere e le prestazioni da incentivare sono eseguite da ditte con sede in Svizzera; nel caso di esecuzione da parte di ditte che non hanno sede in Svizzera, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

⁸Se il contributo dovesse essere accordato sulla base di informazioni che si rivelano successivamente errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di dati o fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

Sostituzione di un impianto di riscaldamento a olio combustibile, a gas o elettrico diretto

Art. 8 ¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono un impianto di riscaldamento esistente a olio combustibile o a gas oppure riscaldamenti elettrici diretti con una pompa di calore.

²L'incentivo è concesso solamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali.

⁴L'importo dell'incentivo varia del 50% al 75% del finanziamento erogato dal Cantone, fino a un massimo che varia tra fr. 3'000.00 e fr. 4'000.00.

Installazione di nuovi impianti solari termici

Art. 9 ¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici.

²L'incentivo è concesso solamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali.

³Per i nuovi impianti solari termici il contributo comunale varia tra i 300.00 e i 400.00 fr./kW_{th} di potenza, fino a un massimo che varia tra fr. 3'000.00 e fr. 4'000.00.

Installazione di nuovi impianti fotovoltaici

Art. 10 ¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici.

²L'incentivo è concesso solamente per impianti che beneficiano degli incentivi federali. Se l'impianto riceve anche incentivi cantonali, questi devono essere dichiarati nella richiesta.

³Per i nuovi impianti solari fotovoltaici il contributo comunale varia tra i 300.00 e i 400.00 fr/ kW di potenza, fino a un massimo che varia tra fr. 3'000.00 e fr. 4'000.00.

**Entrata in
vigore**

Art. 11 ¹Il presente regolamento entra in vigore con la ratifica da parte della competente autorità comunale ed ha effetto retroattivo al 1. gennaio 2022.

Per il Consiglio comunale

Il Presidente
Ermanno Canova

Il Segretario
Giovanni Keller

Ratificato dalla Sezione degli enti locali in data 22 settembre 2022